

ARAN. Quesito su tardiva sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo

Venerdì 08/1/2021 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

Se un Ente ha definito l'ipotesi di contratto integrativo triennale (2019-2021), finanziando le progressioni organizzative per il 2019 e contabilizzando le relative risorse entro tale anno, ma la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo è intervenuta solo a luglio del 2020, è possibile in forza dell'ipotesi definita nel 2019 e della copertura finanziaria dalla stessa prevista attribuire le progressioni economiche orizzontali dall'1.1.2019?

Con riferimento alla questione in oggetto, appare preliminarmente necessario chiarire quale sia il momento genetico del contratto collettivo, sia nazionale che integrativo, nel sistema della contrattazione collettiva propria del lavoro pubblico privatizzato.

Al riguardo mette conto anzitutto osservare che non soccorre pienamente, nella fattispecie, il disposto dell'art.1326 cod. civ., che costituisce il paradigma normativo della conclusione del contratto nell'ordinamento civilistico e che in tale ordinamento è riferibile anche ai contratti collettivi di lavoro, giusta il quale *“il contratto e' concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte...”*.

Infatti, nel caso della contrattazione collettiva di lavoro disciplinata dal dlgs 165/2001 esmi, in ragione dei suoi profili di specialità, prima che la parte pubblica risultigiuridicamente nella condizione di sottoscrivere il contratto collettivo quale fonte delle obbligazioni da esso scaturenti **è necessario che sia stato positivamente esperito l'iter autorizzatorio previsto dallo stesso dlgs. 165/2001 e smi (e per il contratto integrativo eventualmente anche dal CCNL) del quale l'ipotesi di contratto sottoscritta dalle parti costituisce il presupposto ma che, ai fini dell'applicazione al personale del suo contenuto, non ha alcuna efficacia giuridica non essendo il contratto ancora venuto ad esistenza.**

Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione della disciplina sul momento genetico del contratto collettivo di lavoro e sul valore giuridico dell'ipotesi di contratto nel regime del dlgs. 165/2001 e smi, l'art. 40, comma 4 del medesimo testualmente recita: *"Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti"*, così esplicitamente confermando nella **"sottoscrizione definitiva"** il momento genetico del contratto stesso.

In tale prospettiva ermeneutica deve essere correttamente interpretata la clausola dell'art. 16, comma 7 del CCNL 21.05.2018 la quale testualmente recita: *"L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al **1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie**"*.

Poiché la sopra ricordata disciplina contrattuale non consente interpretazioni *contra litteram* **non si ritiene possibile la decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2019.**

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che la prassi del tardivo avvio in corso d'anno delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo e la sua sottoscrizione definitiva nell'anno successivo, oltre a non risultare rispondente al sistema negoziale configurato dalla disciplina legislativa e contrattuale, **non consente neppure, intervenendo ad esercizio concluso, di attuare una corretta programmazione e gestione delle risorse finanziarie e umane.**

